

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28.02.2018

REG. VERBALI N. 12

L'anno duemiladiciotto, alle ore 19,30 del giorno 28 del mese di febbraio, nella sede del Comune, l'Assemblea consiliare si è riunita in sessione **ORDINARIA**, seduta pubblica in **seconda convocazione**, avvenuta nel rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 8 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, sotto **la Presidenza del Consigliere Anziano, Mario Forciniti**, ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Al momento della trattazione del presente punto sono presenti i Sigg.:

(P presente – A assente)

1	Paolo Agostini (Sindaco)		A	7	Lachi Angela	P	
2	Del Sere Fabio		A	8			
3	Forciniti Mario	P		9			
4	Falcone Benito	P		10			
5	Brunelli Francesca	P					
6	Magni Carlotta	P					

Consiglieri assegnati n. 10, in carica n. 6

COMPONENTI PRESENTI - N. 5 - ASSENTI - N. 2

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe Del Pianta**.

E' presente, ai sensi dell'art. 17, lett. b) comma 3 del vigente Statuto, l'assessore esterno e Vice Sindaco Ing. Fani Antonio.

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, nonché l'avvenuta corretta convocazione, con le modalità previste dallo Statuto e dal citato regolamento, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. E) D. LGS. 267/2000 PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIFERITA ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
 - l'art. 193 COMMA 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio** di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera **a dare** atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo **ad adottare, contestualmente omissis**
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del suddetto decreto dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;
 - il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;
 - l'art. 22 del medesimo D. Lgs. 170 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;
 - il principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" nella parte in cui qualifica debito fuori bilancio quella "*obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa... La locuzione "fuori bilancio" è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio;*

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente;
- dinanzi ad azioni contrattuali dirette ad ottenere l'adempimento, il comune è tenuto ad eccepire il difetto di legittimazione; per il creditore è quindi possibile solo l'azione di arricchimento senza giusta causa;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come

eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato, infatti, che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del Tuel, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

CONSIDERATO altresì che:

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente; mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;
- l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;
- l'*utilitas* rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'ente (cfr. Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Calabria PARERE n. 67/07 del 30/03/2007);

RILEVATO che è pervenuta richiesta di pagamento da parte della ditta HERA Comm. con sede a Bologna per la fornitura di energia elettrica per servizi di pubblica illuminazione riferita all'anno 2015, per un importo complessivo di € 16.123,60;

TENUTO CONTO, quindi, che il responsabile del servizio competente, per le motivazioni suesposte, non ha proceduto ad impegnare nell'esercizio 2015 le relative somme necessarie al pagamento di tali forniture in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL;

DATO ATTO:

- che alla suddetta società, è stata inoltrata, tramite lo studio legale che ne cura gli interessi, richiesta di liquidazione degli importi delle fatture non liquidate, pari a € 16.085,53, con esclusione di interessi, spese giudiziali e rivalutazione monetaria;
- che, ad oggi, non è pervenuta risposta alla sopra citata richiesta;

DATO ATTO altresì che:

- l'acquisizione di beni / servizi di cui sopra è avvenuta per l'espletamento di pubbliche funzioni e per compiti istituzionali (necessità di garantire, con continuità ed obligatorietà, l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione);
- i servizi acquistati hanno effettivamente prodotto un'utilità nell'attività di erogazione dei vari servizi poiché il Comune non poteva privare la cittadinanza di tale servizio fondamentale per la sicurezza e la pubblica incolumità;
- relativamente all'arricchimento prodotto, risulta dimostrato come l'utilità e l'arricchimento per l'ente siano stati realizzati esclusivamente per servizi di pubblica utilità e per compiti istituzionali;
- per la citata fornitura non risultano pervenute fatture al protocollo dell'ente;
- che la ditta ha dimostrato di aver inviato le fatture relative al primo bimestre del citato anno;
- che non è stato quindi impartito alcun ordine di fornitura in quanto la stessa era regolarmente prevista dal contratto in essere e necessaria per l'espletamento di pubbliche funzioni e per compiti istituzionali;
- che, ad oggi, la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria essendo limitata alla fornitura del servizio;

RITENUTO opportuno evidenziare altresì:

- 2) che nel periodo in cui è avvenuto il mancato riconoscimento dell'obbligazione erano in fase iniziale (1° marzo 2015) le gestioni associate attivate dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino che prevedevano il comando ed il distacco di numeroso personale dell'ente con compiti diversi rispetto a quelli originari;
- 3) che erano iniziate le procedure per la volturazione di tutte le utenze dei Comuni aderenti con intestazione all'Unione dei Comuni Montani del Casentino;
- 4) che pertanto, sia lo spostamento del personale che il passaggio della contabilità all'Unione, hanno determinato un vuoto amministrativo che potrebbe aver causato l'insorgere della problematica;
- 5) che sino alla richiesta della ditta HERA Comm. ad oggi non era pervenuta alcuna richiesta di sollecito di pagamento;

RILEVATO che:

- per il suddetto provvedimento di ripiano possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000

Regolarità Tecnica/Contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria
(Dott. Ing. Antonio Fani)

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PRESENTI: N. 5

ASTENUTI: N. 0

VOTANTI: N. 5

FAVOREVOLI: N. 5

CONTRARI: N. 0

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

Per le motivazioni riportate in premessa:

- 1) di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 16.123,60 in favore della società HERA Comm. con sede in Bologna ricorrendo i presupposti di cui all'art. 194 del TUEL;
- 2) di dare atto che alla suddetta società è stata inoltrata, tramite lo studio legale che ne cura gli interessi, richiesta di liquidazione degli importi delle fatture non liquidate, pari a € 16.123,60, con esclusione di interessi, spese giudiziali e rivalutazione monetaria e che, ad oggi, non è pervenuta risposta;
- 3) di dare atto che la spesa di cui al punto 1) è prevista nel bilancio di previsione 2018/2020, che sarà approvato nell'odierna seduta;
- 4) di demandare al titolare di posizione dell'Area Economico Finanziaria per quanto riguarda la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale di Firenze della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTI: N. 5

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 5

FAVOREVOLI N. 5

CONTRARI N. 0

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE EX ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

 **IL PRESIDENTE**
(Mario Forciniti)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi pubblicata il 7.03.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò, 7.03.2018.

 **IL SEGRETARIO COMUNALE**
(Del Pianta Giuseppe)



CONTROLLI ED ANNOTAZIONI

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

Divenuto esecutivo in data _____. _____. 2018 per decorrenza termini (Art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Castel San Niccolò li _____. _____. 2018

 **IL SEGRETARIO COMUNALE**
(Del Pianta Giuseppe)



Da trasmettere ai seguenti uffici: ragioneria